

DGR N. 954 IN DATA 03.08.2007

OGGETTO: ISTITUZIONE ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ART. 30 LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007 N. 22 "NORME IN MATERIA DI ENERGIA".

Richiamata la legge 29 maggio 2007 n. 22 ad oggetto "Norme in materia di energia", che al titolo IV fissa le norme sul rendimento energetico degli edifici, stabilisce il principio che le nuove costruzioni, nonché alcune tipologie di ristrutturazioni dell'esistente devono avvenire in modo da contenere i consumi di energia che saranno stabiliti con apposito regolamento regionale;

Richiamati in particolare:

l'art. 29 che stabilisce si debba procedere alla predisposizione ed emanazione di un apposito regolamento regionale per determinare, in accordo con la normativa statale, i criteri per il contenimento dei consumi di energia, i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici, nonché le modalità per ottenere la certificazione energetica;

l'art. 30 che prevede che la Giunta Regionale provveda a stabilire con propria deliberazione le modalità per l'istituzione dell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica;

Ritenuto pertanto di istituire presso il Dipartimento Ambiente – ufficio energia - l'elenco dei soggetti certificatori abilitati alla certificazione energetica degli edifici;

Ritenuto di:

1) stabilire che possono essere iscritti nell'elenco in parola esclusivamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea in ingegneria, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;

- diploma di laurea in architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;
- diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;
- diploma di geometra, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;

b) adeguata competenza comprovata da:

- esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale, in almeno due delle seguenti attività:
 1. progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
 2. progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
 3. gestione energetica di edifici ed impianti;
 4. certificazione e diagnosi energetiche;

c) frequentazione di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati presso l'Università o la Regione Liguria, con attestato comprovante il superamento dell'esame finale;

2) di considerare titoli preferenziali, ai fini dell'iscrizione il possesso dei seguenti requisiti:

d) il riconoscimento di certificatore energetico ottenuto presso altre Regioni o Province Autonome o altri Paesi appartenenti all'Unione Europea;

e) l'esercizio della funzione di Energy Manager incaricato ufficialmente (elenco FIRE) per più di tre anni;

Ritenuto altresì, ai fini dell'iscrizione dei richiedenti all'elenco regionale in parola di:

- costituire presso il Dipartimento Ambiente – Ufficio Energia - un apposito gruppo di lavoro operante a tale scopo, avvalendosi anche del parere di professionalità operanti nel settore;

- approvare le modalità di funzionamento dello stesso;
- approvare gli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco Regionale dianzi detto;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato di:

1) Istituire presso il Dipartimento Ambiente – ufficio Energia - l'Elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica di cui all'art. 30 legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 "Norme in materia di energia", stabilendo che possono essere iscritti nell'elenco in parola esclusivamente le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea in ingegneria, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;
- diploma di laurea in architettura, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale da almeno cinque anni;
- diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;
- diploma di geometra, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio professionale da almeno cinque anni;

b) adeguata competenza comprovata da:

- esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale, in almeno due delle seguenti attività:
 1. progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
 2. progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
 3. gestione energetica di edifici ed impianti;
 4. certificazione e diagnosi energetiche;

- c) frequentazione di specifici corsi di formazione organizzati da soggetti accreditati presso l'Università o la Regione Liguria, con attestato comprovante il superamento dell'esame finale;
- 2) dare atto che saranno considerati titoli preferenziali per l'iscrizione all'elenco regionale in parola i seguenti requisiti:
- d) il riconoscimento di certificatore energetico ottenuto presso altre Regioni o Province Autonome o altri Paesi appartenenti all'Unione Europea;
- e) l'esercizio della funzione di Energy Manager incaricato ufficialmente (elenco FIRE) per più di tre anni;
- 3) Di riservarsi di provvedere con successivo provvedimento deliberativo alla:
- composizione del gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento Ambiente con il compito di esaminare le richieste che perverranno dai professionisti;
 - approvazione delle modalità di funzionamento dello stesso;
 - approvazione degli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco Regionale;
- 4) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito WEB.

DGR N. 1336 IN DATA 09.11.2007

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI CUI ALL'ART. 30 L.R. 22/2007 E MODIFICA DGR N. 954 DEL 03.08.2007

RICHIAMATE:

la legge regionale 29 maggio 2007, n.22 recante "Norme in materia di energia", ed in particolare l'art.30 relativo all'istituzione dell'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica;

la propria deliberazione n.954 del 3 agosto 2007 con la quale si è provveduto ad istituire il suddetto elenco regionale di professionisti;

DATO ATTO che la citata d.G.R. n.954/2007 ha stabilito che possano essere iscritti nel suddetto elenco le persone fisiche che ne facciano richiesta e che risultino in possesso, tra l'altro, dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in ingegneria
diploma di laurea in architettura
diploma di perito industriale meccanico e/o termotecnico
diploma di geometra;

CONSIDERATO

che, tra i suddetti titoli, per la specificità della materia in oggetto, può essere ascritto anche quello di perito edile;

CONSIDERATO che la citata deliberazione n.954/2007 ha stabilito, fra l'altro, che la Giunta provveda con proprio atto:

- a) a determinare la composizione del Gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento ambiente con il compito di esaminare le richieste che perverranno dai professionisti;
- b) ad approvare le modalità di funzionamento dello stesso;
- c) ad approvare gli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell'elenco regionale in argomento;

RITENUTO pertanto opportuno

che il Gruppo di lavoro di cui al punto precedente, di seguito denominato "Commissione" sia costituito dal Dirigente dell'Ufficio Energia della Regione Liguria, da un funzionario tecnico della stessa struttura, da un funzionario amministrativo del Settore Affari giuridici, i cui nominativi saranno stabiliti con successivo atto del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente;

che la Commissione sia costituita quale collegio perfetto;

che in caso di dimissioni e per ogni altra causa di cessazione delle funzioni di uno dei membri della Commissione di cui sopra, il Direttore del competente Dipartimento Ambiente entro trenta giorni provveda alla sostituzione;

che la Commissione si riunisca almeno trimestralmente per esaminare le domande pervenute, accertando il possesso dei requisiti richiesti dalla d.G.R. n.954/2007 e redigendo appositi verbali;

che ove lo ritenga necessario possa richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti in ordine alla documentazione trasmessa;

che deliberi all'unanimità;

che il riconoscimento di certificatore energetico sia effettuato con decreto del dirigente regionale competente in materia, che integra, di volta in volta, l'elenco dei certificatori;

che la Commissione operi presso l'Ufficio Energia, che ne assicura anche la Segreteria; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla D;

RITENUTO inoltre opportuno

che, in sede di prima applicazione, per poter attivare immediatamente l'elenco regionale di cui in argomento, la Commissione esamini le richieste di iscrizione che perverranno prescindendo dal requisito di cui al punto 1), lettera c) del dispositivo della d.G.R. n.954/2007, fino all'attivazione dei corsi di formazione stessi,

che l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti iscritti in mancanza del requisito di cui sopra avvenga condizionatamente alla frequenza ed al superamento del corso entro un anno dalla sua attivazione, pena la decadenza dall'elenco regionale stesso;

DATO ATTO che, per mero errore materiale, al punto 1, lettera b) del disposto della d.G.R. n.954/2007, è stato previsto che l'adeguata competenza richiesta a chi presenta domanda di iscrizione all'elenco regionale in argomento debba essere comprovata da esperienza almeno triennale "acquisita prima della data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione" mentre deve essere intesa come acquisita "prima della data di presentazione della domanda di iscrizione";

RITENUTO infine opportuno approvare anche le seguenti modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco in parola:

le domande devono essere presentate in bollo, secondo legge, alla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Ufficio Energia, Via Fieschi, 15 - Genova - e devono contenere dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del d.P.R. n.445/2000 attestante

cognome e nome del richiedente, data e luogo di nascita, residenza, recapito comprensivo del numero di telefono

professione

numero di iscrizione al relativo Ordine, Collegio o Albo

titolo di studio posseduto

e deve essere corredata dalla seguente documentazione

dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio o Albo professionale attestante l'esperienza, almeno triennale acquisita prima della data di presentazione della domanda nelle attività previste dalla d.G.R. n. 954/2007

attestato di partecipazione e superamento del corso di formazione di cui alla d.G.R. n.954/2007

curriculum corredato della documentazione attestante l'attività professionale svolta nel campo della certificazione energetica, e, ove posseduta, dalla documentazione prevista dal punto 2, delle d.G.R. n.954/2007;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato:

1. di integrare il punto 1, lettera a) della d.G.R. n.954 del 3.8.2007 come segue:
“diploma di perito edile, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo professionale da almeno cinque anni”;
2. di sostituire il primo alinea della lettera b) del punto 1) della predetta d.G.R. n.954/2007 come segue:
“esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di presentazione della domanda, attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio, Albo professionale, in almeno due delle seguenti attività”;
3. di stabilire che la Commissione regionale per l'esame delle domande dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica, di cui all'art.30 della l.r. 29.5.2007, n.22, sia costituita dal Dirigente dell'Ufficio Energia della Regione Liguria, da un funzionario tecnico della stessa struttura, da un funzionario amministrativo del Settore Affari giuridici, i cui nominativi saranno stabiliti con successivo atto del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente;
4. che la Commissione sia costituita quale collegio perfetto;
5. che in caso di dimissioni e per ogni altra causa di cessazione delle funzioni di uno dei membri della Commissione di cui sopra, il Direttore del competente Dipartimento Ambiente entro trenta giorni provveda alla sostituzione;
6. che la Commissione si riunisca almeno trimestralmente per esaminare le domande pervenute, accertando il possesso dei requisiti richiesti dalla d.G.R. n.954/2007 e redigendo appositi verbali;
7. che ove lo ritenga necessario possa richiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti in ordine alla documentazione trasmessa;
8. che deliberi all'unanimità;
9. che il riconoscimento di certificatore energetico sia effettuato con decreto del dirigente regionale competente in materia, che integra, di volta in volta, l'elenco dei certificatori;

10. che la Commissione operi presso l'Ufficio Energia, che ne assicura anche la Segreteria; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla D;

11. che, in sede di prima applicazione, per poter attivare immediatamente l'elenco regionale di cui in argomento, la Commissione esamini le richieste di iscrizione che perverranno prescindendo dal requisito di cui al punto 1), lettera c) del dispositivo della d.G.R. n.954/2007, fino all'attivazione dei corsi di formazione stessi,

12. che l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti iscritti in mancanza del requisito di cui sopra avvenga condizionatamente alla frequenza ed al superamento del corso entro un anno dalla sua attivazione, pena la decadenza dall'elenco regionale stesso;

13. che le domande siano presentate in bollo, secondo legge, alla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Ufficio Energia, Via Fieschi, 15 - Genova - e contengano dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del d.P.R. n.445/2000 attestante

⇒ cognome e nome del richiedente, data e luogo di nascita, residenza, recapito comprensivo del numero di telefono

⇒ professione

⇒ numero di iscrizione al relativo Ordine, Collegio o Albo

⇒ titolo di studio posseduto

⇒ e debba essere corredata dalla seguente documentazione

⇒ dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio o Albo professionale attestante l'esperienza, almeno triennale acquisita prima della data di presentazione della domanda nelle attività previste dalla d.G.R. n. 954/2007

⇒ attestato di partecipazione e superamento del corso di formazione di cui alla d.G.R. n.954/2007

⇒ curriculum corredato della documentazione attestante l'attività professionale svolta nel campo della certificazione energetica, e, ove posseduta, dalla documentazione prevista dal punto 2, delle d.G.R. n.954/2007

14 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.